

La normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

AIRI TUTORIAL MEETING

TECNOLOGIE MODERNE ED EMERGENTI PER LE PMI

Perché una regolamentazione

- La politica ambientale dell'Unione è basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga».
- il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile individua i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
- Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Vi sono sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni.
- La presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose.

Ciclo di vita

- Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si deve tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi.
- La direttiva **2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** intende contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.
- Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

AEE

definizione

- apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- Sono: Grandi e piccoli elettrodomestici, Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici, Apparecchiature di illuminazione, Strumenti elettrici ed elettronici , Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, Dispositivi medici , Strumenti di monitoraggio e di controllo e Distributori automatici

RAEE


definizione

- "Rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
- "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene

Normativa di riferimento

- **Per i rifiuti:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
- **Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche** → D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Flussi



Cosa devono fare ?

Chi	Che cosa
Stato membro	Garantire il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata. Sino al 2015 4 kg /abitante
Produttori	<ul style="list-style-type: none">• Finanziare raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti da essi prodotti e di quelli derivanti da AEE già immesse in base alla propria quota di mercato. Responsabilità estesa del produttore in capo a chi. professionalmente sviluppi, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti .• Progettare AEE ecocompatibili
Comuni	Raccogliere RAEE provenienti dai nuclei domestici
Distributori	Raccogliere i RAEE dai nuclei domestici 1:1 ma anche 1:0
Recuperatori /smaltitori	<ul style="list-style-type: none">• Recuperare i rifiuti, con le modalità e i limiti indicati nell'autorizzazione (in forma semplificata e ordinaria) rilasciata dalle Province o dalle Regioni.• Utilizzare le migliori tecniche di trattamento adeguato

Progettazione

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
 - a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
 - b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;
 - c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
2. Le misure tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza.

Cessazione rifiuto

- Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) La sostanza o l'oggetto sono utilizzate per scopi specifici
 - b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
 - c) La sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
 - d) L'utilizzo non porta ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Non rifiuto	Prodotto derivante da attività di recupero che soddisfa le condizioni sopra indicate e adottate in conformità a criteri UE (rame, alluminio, vetro) o disciplinati da regolamenti del Ministero dell'Ambiente (D.M. 5 febbraio 1998)
Sottoprodotto	Sostanze originate da un processo di produzione per le quali è certa l'utilizzazione nel corso dello stesso o di un successivo ciclo di produzione, senza che venga svolto alcun ulteriore trattamento (P.es. segatura, trucioli e cascami di legno non trattato, sottoprodotti dell'industria alimentare utilizzati come mangimi)